



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Data 19-07-2014	OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2014 (TASSA SUI RIFIUTI).
--	--

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 10:25 nella sala delle adunanze del Consiglio.

Convocato per determinazione del SINDACO, previo avviso notificato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

PELAGAGGIA MAURIZIO	Presente
CHIARABILLI MICHELE	Presente
BONCI STEFANO	Presente
SACCOMANDI GIANLUCA	Presente
PRUSSIANI PARIDE	Assente
LUSTRISSIMINI ORLANDO	Presente
CIPRIANI ELISA	Presente
AMADORI CRISTIAN	Presente
DE CAROLIS MARIA GRAZIA	Assente
MEZZANOTTI MAURIZIO	Presente
LUZI NICOLA	Assente
CHIAVARELLI LUIGI	Presente
ZANCHETTI ALEX	Presente

Presenti 10 Assenti 3

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Dott. MAURIZIO PELAGAGGIA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea Volpini.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri

SACCOMANDI GIANLUCA

AMADORI CRISTIAN

CHIAVARELLI LUIGI

In continuazione di seduta – Punto n. 6 dell'ordine del giorno.
(Durante il punto n. 1 è entrato l'Assessore Prussiani e durante il punto n. 3 è entrato il Consigliere De Carolis).

SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI.

Relazione sul provvedimento il Sindaco. Seguono gli interventi del Consigliere Zanchetti, del Sindaco e del Vicesindaco Chiarabilli. La relazione e gli interventi sono stati registrati su nastro magnetico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti e conservati a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il SINDACO sottopone quindi a votazione la sotto riportata proposta di deliberazione, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

“ “

IL RESPONSABILE SETTORE VI

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1° gennaio 2014), basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Comunale Unica) è composta da:
- IMU (*imposta municipale propria*), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (*tributo per servizi indivisibili*), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (*tassa sui rifiuti*) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) e che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01/01/2014, cessa di avere applicazione la Tares (*tassa rifiuti e servizi*), ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data;

TENUTO CONTO del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., componente TARI (titolo III), approvato in data odierna;

VISTO il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con precedente deliberazione n. 53 del 30/09/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI gli emendamenti apportati dal Dl 06 marzo 2014 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" all'art. 1 della legge 27 dicembre n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della TARI;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

PRECISATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpesta, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante il "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato "dall'autorità competente";

CONSIDERATO che il generico riferimento all'"autorità competente" si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO nel caso in cui detta autorità non sia stata istituita o non sia comunque funzionante, l'approvazione del Piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo schema del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, predisposto ai sensi del DPR 158/99, dalla Società ASET Spa di Fano Ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani come da contratto Rep. n. 1294/S.P. stipulato in data 28/04/2008 comprendente uno schema dei costi e una relazione descrittiva contenente:

- Modello gestionale ed organizzativo;
- Sistema attuale di raccolta e smaltimento (attività di igiene urbana, attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati, attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata, attività di gestione della tariffa, attività centrali, elenco mezzi utilizzati);
- Livelli qualitativi
- Gli impianti di riferimento utilizzati;
- Programma degli interventi;
- Piano finanziario degli investimenti.
- Considerazioni generali;

VISTO il prospetto economico redatto dall'ASET spa

per un importo di € 1.306.162,86 al netto del contributo di € 62.927,00 corrispondenti al contributo CONAI per il recupero carta, cartone, vetro, acciaio, plastica e recupero imballaggi per un lordo di € 1.369.089,86;

VISTO il "Prospetto economico finanziario per TARI anno 2014", predisposto dal Responsabile del Settore II, che riporta il dettaglio dei costi di gestione sostenuti direttamente dall'Ente nel corso dell'anno 2013 pari ad € 366.597,01 nonché le spese che si prevedono di sostenere nel corso dell'anno 2014 per la gestione diretta pari ad € 211.835,55 (che evidenzia una minore spesa di € 154.761,46 rispetto al 2013) e l'aumento di spesa per la gestione ASET pari a € 204.013,86 per un incremento complessivo di € 49.253,40;

VISTO altresì l'integrazione dei Costi Amministrativi di gestione (CARC) stimati in € 40.000,00, che tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia e dei costi amministrativi per la gestione del tributo, nonché degli accantonamenti (ACCn) stimati in € 30.000,00;

VISTO altresì il riepilogo dei "Costi operativi di gestione del servizio N.U. anno 2013" redatto e sottoscritto dal Responsabile del Settore II unitamente al Responsabile Settore V e dal Responsabile Settore VI, che evidenzia una minore spesa nell'anno 2013 pari a € 79.953,73 e che viene portata in diminuzione nel Piano Finanziario nei costi CCD "minori costi comuni diversi anni precedenti";

VISTO altresì l'integrazione dei Costi comuni diversi con somme non richieste nell'esercizio precedente derivanti da agevolazioni e riduzioni di cui all'art. 10 e al Titolo IV del Regolamento TARES, nonché dichiarazioni e/o variazioni intervenute nel corso del 2013 pari a € 189.983,88 che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Regolamento TARES che recita: "E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.", sono confluite per una parte pari a € 120.000,00 nel Conto Finanziario 2014;

VISTO lo schema riepilogativo del Piano Finanziario allegato A4);

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

CONSIDERATO che il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

VISTO il DPR n. 158/1999, quale "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PRECISATO che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato' che prevede:

- che le tariffe devono essere determinate per fasce d'utenza, e suddivise in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e

qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

VISTA quindi l'elaborazione del Piano Finanziario sulla scorta della ripartizione da banca dati TARES 2013 tra utenze domestiche e utenze non domestiche in termini percentuali sul gettito complessivo;

RITENUTO pertanto opportuno, in fase di prima applicazione del nuovo tributo, di articolare e quindi ripartire i costi complessivi del servizio, da coprire integralmente con l'entrata TARI, nella misura del 47% per UTENZA DOMESTICA e per il 53,00% per l'UTENZA NON DOMESTICA;

PRECISATO:

- che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - KA e KB per le utenze domestiche e KC e KD per le utenze non domestiche - sono stati per la maggior parte confermati quelli applicati nella previgente TARES, ed individuati nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

- che sono state considerate utenze domestiche tutte le utenze TARES attive e presenti nella banca dati dell'ufficio tributi ed identificate attraverso la categoria Tares domestica e le loro sottocategorie e che quindi il totale delle utenze domestiche, ad oggi attive, risulta così uguale a 4.538;

- che incrociando i dati di queste utenze con quelli provenienti dall'ufficio anagrafe dei residenti attivi alla data 01/01/2014, si è attribuito alle utenze domestiche il numero dei componenti del nucleo familiare. Tali utenze sono state classificate con la categoria DPR158 (utenze domestiche residenti). Il numero totale delle utenze domestiche residenti è di 4.023;

- che in base alle regole sopra descritte, sono stati individuati ed attribuiti il numero componenti per utenze domestiche;

- che alle restanti utenze domestiche, non avendo ancora stabilito il Nucleo Familiare Equivalente (nucleo teorico per le utenze domestiche non residenti oppure seconde case di residenti), è stato posto il valore fisso di 2 componenti, come da Regolamento Comunale TARI. Tale valore verrà assegnato a 1.838 posizioni domestiche non residenti;

- che sono state considerate utenze non domestiche le utenze Tari ex Tares attive e presenti nella banca dati dell'ufficio tributi. Il totale delle utenze non domestiche attive risultava così uguale a 1.248;

- che la ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche sono state simulate al 47% + 53% coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd;

- che sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo..."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2014, entro il 30 settembre 2014, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO di utilizzare tale facoltà con la precisazione che l'introito da parte del Comune delle somme dovute per le singole occupazioni avverrà con le modalità stabilite dal comma 26 dell'art. 14 del D.Lgs. n° 201/2011 e dell'art. 33 comma 3 del richiamato Regolamento comunale, ovvero contestualmente al versamento della Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta tassa, quindi attraverso il Concessionario per la gestione e riscossione della TOSAP, anche ai sensi del capitolato d'appalto per il servizio di gestione dei tributi minori in vigore dal 01/01/2012 nei confronti del gestore STEP s.r.l.;

RICHIAMATO lo Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 08/04/2014, con la quale è stata designata, con effetto dal 01 Gennaio 2014, la Rag. Nadia Cavanna quale Funzionario Responsabile della IUC, (già Funzionario Responsabile degli altri tributi locali, ICI, IMU, TARSU, TARES);

DATO ATTO che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il parere del Responsabile del Settore "Servizio Economico e Finanziario" in ordine alla regolarità contabile" in quanto determina le modalità di applicazione della Taxes;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale è richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale (l'art. 42, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n°267);

P R O P O N E

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2014 suddiviso in:
 - a) Prospetto Economico 2014 e relativa relazione redatto e trasmesso dalla Società Aset Spa in qualità di gestore del servizio medesimo (allegato A1);
 - b) Prospetto economico finanziario per TARI anno 2014 Tabella di raffronto costi Ente), "Prospetto economico finanziario per TARI anno 2014 - Costi di gestione sostenuti direttamente dall'Ente", relazione sugli "scostamenti nei costi di gestione rispetto all'anno precedente" redatti dal Responsabile del Settore II del Comune di Fossombrone (allegato A2);
 - c) riepilogo costi amministrativi di gestione (allegato A3);
 - d) riepilogo piani finanziari (allegato A4);
3. DI APPROVARE l'Allegato "B" dove sono rappresentate rispettivamente le categorie di utenze domestiche e non domestiche (attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti) ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/99, scelti per la determinazione delle tariffe TARI 2014 e così suddiviso:
 - Determinazione della Tariffa;
 - Configurazione della Tariffa;
 - Dettaglio delle Superfici per le utenze domestiche e la loro consistenza;
 - Coefficienti DPR 158/99 adottati per le Utenze Domestiche;
 - Tariffe Utenze Domestiche;
 - Dettaglio delle Superfici per le utenze non domestiche e la loro consistenza;
 - Coefficienti DPR 158/99 adottati per le Utenze Non Domestiche;
 - Tariffe utenze Non Domestiche;
4. DI APPROVARE le tariffe TARI da applicare per l'anno di imposta 2014, indicate nell'allegato "B" e qui di seguito riportate;

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti utenze domestiche	Importo Parte Fissa (€ / mq.)	Importo Parte Variabile (€)
1	0,67	38,98
2	0,73	70,16
3	0,79	89,65
4	0,85	97,44
5	0,91	113,04
6 o piu'	0,95	132,52

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Attività	Importo Parte Fissa (€ / mq.)	Importo Parte Variabile (€/mq.)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1.83	1.16
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1.38	0.87
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1.56	0.99
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2.42	1.53
5	STABILIMENTI BALNEARI	2.00	1.27
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1.68	1.05
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	3.23	2.06
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2.54	1.61
9	CASE DI CURA E RIPOSO	3.53	2.24
10	OSPEDALI	3.77	2.39
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3.65	2.31
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2.57	1.62
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	3.47	2.32
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3.59	2.72
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIAT	2.57	1.63
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	4.76	3.01
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	3.35	2.12
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2.30	1.87
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2.60	1.65
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.74	1.69
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.80	1.67
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9.73	6.16
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7.99	5.06
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	7.33	4.64
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4.46	2.82
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4.46	2.82
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	12.66	8.00
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4.40	2.78
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	10.41	6.58
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	5.48	3.46

5. DI DARE ATTO che tutti i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che, a tutti i soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia;
7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per l'anno 2014, in n. 3 rate con scadenze fissate rispettivamente nei mesi di settembre, novembre e gennaio. Eventuali conguagli con scadenza entro il mese di Aprile 2015;
8. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, apposti e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;
9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, tenendo conto della nota prot n 5343 del 6 aprile 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, relativa all'avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, utilizzabile anche per la trasmissione degli atti relativi agli altri tributi comunali;
10. I.E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Tributi - Attività Economiche
f.to Rag. Nadia Cavanna

" "

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata dai seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- Responsabile del Settore VI - Tributi ed Attività Economiche in data 08.07.2014: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile Settore V - Servizio Economico Finanziario in data 14.07.2014: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, altresì, che tale proposta è corredata dal seguente parere:

- Organo di Revisione economico e finanziario in data 15.07.2014: parere favorevole;

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 9
- Consiglieri contrari : n. 3 (Mezzanotti, Chiavarelli, Zanchetti)

- Consiglieri astenuti : n. =

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 9
- Consiglieri contrari : n. 3 (Mezzanotti, Chiavarelli, Zanchetti)
- Consiglieri astenuti : n. =

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. MAURIZIO PELAGAGGIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Volpini

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69.

Li 25-07-2014

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Volpini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 25-07-2014 al 09-08-2014 Reg. n. 748 del 25-07-2014.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-08-2014

Li 11-08-2014

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Volpini